

ISTITUTO ZOOPROFILATTICO SPERIMENTALE  
DELL'UMBRIA E DELLE MARCHE  
"Togo Rosati"

WHISTLEBLOWING POLICY

Procedura per le segnalazioni di illeciti e irregolarità

## INDICE

1. Introduzione .....	3
2. Fonte normativa .....	4
3. Definizioni .....	4
4. Scopo e finalità della procedura .....	5
5. Ambito di applicazione .....	5
5.1 Ambito soggettivo .....	5
5.2 Ambito oggettivo .....	6
6 I canali e le modalità di presentazione delle segnalazioni .....	7
6.1 Canale Interno .....	7
6.2 Canale Esterno .....	7
6.3 Divulgazione pubblica .....	8
6.4 Denuncia all'autorità giudiziaria .....	9
7 Il canale interno e la gestione delle segnalazioni .....	9
7.1 Modalità di segnalazione .....	10
7.2 Oggetto della segnalazione .....	10
7.3 Contenuto della segnalazione .....	10
8. Attività di verifica della fondatezza della segnalazione .....	11
9. Le tutele e le misure di sostegno .....	12
9.1 Tutela della riservatezza .....	13
9.2 Tutela da ritorsioni .....	15
9.3 Limitazioni di responsabilità per chi segnala, denuncia o effettua divulgazioni pubbliche .....	16
9.4 Le misure di sostegno da parte di Enti del Terzo settore .....	18
10. Disposizioni finali .....	18

## 1. Introduzione

In Italia l'istituto giuridico del c.d. Whistleblowing è stato introdotto dalla legge n. 190 del 6 novembre 2012 *“Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella Pubblica Amministrazione”* in ottemperanza a raccomandazioni provenienti dall'ONU e dall'Unione Europea. In particolare, con l'art.1 comma 51 la 190/2012 ha inserito l'art 54-bis nel d.lgs. n. 165 del 30 marzo 2001 *“Norme generali sull'ordinamento del lavoratore alle dipendenze delle pubbliche amministrazioni”*. Tale norma prevede un regime di tutela del dipendente pubblico che segnala condotte illecite di cui sia venuto a conoscenza in ragioni del rapporto di lavoro. La ratio dell'Istituto è quindi quella di proteggere il dipendente pubblico che denuncia la commissione di illeciti perpetrati all'interno dell'Amministrazione Pubblica. La disciplina è stata poi riformata con la legge n. 179 del 30 novembre 2017 *“Disposizioni per la tutela degli autori di segnalazioni di reati o irregolarità di cui siano venuti a conoscenza nell'ambito di un rapporto di lavoro pubblico o privato”* che potenzia l'istituto del Whistleblowing prevedendo l'applicazione di sanzioni pecuniarie afflittive, sia nei confronti di coloro che adottano misure ritorsive o discriminatorie in danno del dipendente che segnala illeciti, sia nei confronti del RPCT che non gestisce la segnalazione. Oltre alla tutela per i segnalanti la normativa ha introdotto obblighi per le Pubbliche Amministrazioni, tra cui l'utilizzo di modalità anche informatiche e il ricorso a strumenti di crittografia per garantire la riservatezza dell'identità del segnalante, del contenuto delle segnalazioni con la relativa documentazione. ANAC con Delibera n. 469 del 9 giugno 2021 ha adottato *“Le linee guida in materia di tutela degli autori di segnalazioni di reati o irregolarità di cui siano venuti a conoscenza in ragione di un rapporto di lavoro, ai sensi dell'art. 54-bis, del d.lgs. 165/2001 (c.d. Whistleblowing)”*

A livello europeo è stata emanata la Direttiva (UE) 2019/1937 del Parlamento Europeo e del Consiglio riguardante la protezione delle persone che segnalano violazioni del diritto dell'Unione. Tale direttiva è stata recepita in Italia con il d.lgs. 24/2023 *“Attuazione della direttiva (UE) 2019/1937 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2019, riguardante la protezione delle persone che segnalano violazioni del diritto dell'Unione e recante disposizioni riguardanti la protezione delle persone che segnalano violazioni delle disposizioni normative nazionali”*.

La nuova disciplina è orientata, da un lato, a garantire la manifestazione della libertà di espressione e di informazione, che comprende il diritto di ricevere e di comunicare informazioni, nonché la libertà e il pluralismo dei media. Dall'altro è strumento per contrastare e prevenire la corruzione e la cattiva amministrazione nel settore pubblico e privato.

ANAC con Delibera n. 311 del 12 luglio 2023 ha adottato le *“Linee guida in materia di protezione delle persone che segnalano violazioni del diritto dell'Unione e protezione delle persone che segnalano violazioni delle disposizioni normative nazionali. Procedure per la presentazione e gestione delle segnalazioni esterne”*. Tali linee guida sono sostitutive delle precedenti, adottate dall'Autorità con delibera 469/2021.

Con il presente documento l'IZSUM aggiorna la sua *“Whistleblowing Policy”* allineandosi alla normativa e alle ultime linee guida in vigore confermando e altresì integrando le indicazioni operative sull'oggetto, contenuti, destinatari e modalità di trasmissione delle segnalazioni.

## 2. Fonte normativa

- Art. 54 bis del d.lgs. 165/2001 e ss.mm.ii. “Tutela del dipendente pubblico che segnala illeciti”;
- Legge 6 novembre 2012, n. 190 e s.m.i. “Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell’illegalità nella pubblica amministrazione”;
- Legge 30 novembre 2017, n. 179 “Disposizioni per la tutela degli autori di segnalazione di reati o irregolarità di cui siano venuti a conoscenza nell’ambito di un rapporto di lavoro pubblico o privato”;
- Delibera ANAC n. 469 del 9 giugno 2021 “Linee guida in materia di tutela degli autori di segnalazioni di reati o irregolarità di cui siano venuti a conoscenza in ragione di un rapporto di lavoro, ai sensi dell’art. 54-bis, del d.lgs. 165/2001 (c.d. Whistleblowing)”;
- Direttiva (UE) 2019/1937 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 23 ottobre 2019 riguardante la protezione delle persone che segnalano violazioni del diritto dell’Unione;
- D.lgs. 10 marzo 2023, n. 24 “Attuazione della direttiva (UE) 2019/1937 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2019, riguardante la protezione delle persone che segnalano violazioni del diritto dell’Unione e recante disposizioni riguardanti la protezione delle persone che segnalano violazioni delle disposizioni normative nazionali”;
- Delibera ANAC n. 311 del 12 luglio 2023 “Linee guida in materia di protezione delle persone che segnalano violazioni del diritto dell’Unione e protezione delle persone che segnalano violazioni delle disposizioni normative nazionali. Procedure per la presentazione e gestione delle segnalazioni esterne”.

## 3. Definizioni

- **ANAC:** Autorità Nazionale Anticorruzione è un’authority amministrativa indipendente italiana istituita al fine di prevenire la corruzione, promuovere la trasparenza e la cultura della legalità.
- **RPCT:** Responsabile per la Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza: soggetto individuato ai sensi dell’art. 1, comma 7 della legge 6 novembre 2012, n. 190, come modificato dall’art. 41 d.lgs. 25.5.2016 n. 97.
- **VIOLAZIONE:** comportamenti, atti od omissioni che ledono l’interesse pubblico o l’integrità dell’IZSUM;
- **PERSONA SEGNALANTE:** la persona fisica che effettua la segnalazione o la divulgazione pubblica di informazioni sulle violazioni acquisite nell’ambito del proprio contesto lavorativo.
- **FACILITATORE:** una persona fisica che assiste una persona segnalante nel processo di segnalazione, operante all’interno del medesimo contesto lavorativo e la cui assistenza deve essere mantenuta riservata.
- **PERSONA COINVOLTA:** la persona fisica o giuridica menzionata nella segnalazione interna o esterna ovvero nella divulgazione pubblica come persona alla quale la violazione è attribuita o come persona comunque implicata nella violazione segnalata o divulgata pubblicamente.
- **CANALE INTERNO:** è lo strumento legale attraverso cui la persona segnalante segnala informazioni sulle violazioni acquisite nell’ambito del proprio contesto lavorativo.
- **SEGNALAZIONE:** la comunicazione scritta di informazioni sulle violazioni.
- **SEGNALAZIONE INTERNA:** la comunicazione scritta delle informazioni sulle violazioni presentata tramite il canale interno dell’IZSUM.
- **SEGNALAZIONE ESTERNA:** la comunicazione scritta delle informazioni sulle violazioni presentata tramite il canale dell’Autorità Nazionale Anticorruzione.

- **DIVULGAZIONE PUBBLICA:** il rendere di pubblico dominio informazioni sulle violazioni tramite la stampa o mezzi elettronici o comunque tramite mezzi di diffusione in grado di raggiungere un numero elevato di persone.
- **CUSTODE DELL'IDENTITÀ:** il soggetto che assicura la conservazione dei nominativi dei segnalanti disgiuntamente dalle segnalazioni, di cui non conosce il contenuto.
- **WHISTLEBLOWING POLICY:** individua la procedura per la segnalazione nonché le azioni previste a tutela dei soggetti a cui si applica il d.lgs. 24/2023.
- **U.P.D.:** Ufficio Procedimenti Disciplinari.

#### **4. Scopo e finalità della procedura**

Il presente documento ha come duplice scopo quello di definire le modalità di presentazione di segnalazioni e definire le misure a garanzia della tutela dei soggetti che godono della protezione in caso di segnalazione, denuncia o divulgazione pubblica. Tutela altresì i soggetti che potrebbero essere destinatari di ritorsioni, intraprese anche indirettamente, in ragione del ruolo assunto nell'ambito del processo di segnalazione, divulgazione pubblica o denuncia e/o del particolare rapporto che li lega al segnalante.

#### **5. Ambito di applicazione**

##### **5.1 Ambito soggettivo**

Il presente documento si applica a:

- tutti i dipendenti dell'IZSUM, con qualsiasi tipologia di contratto;
- lavoratori o collaboratori che svolgono la propria attività lavorativa presso l'IZSUM che forniscono beni o servizi o che realizzano opere a favore dell'IZSUM;
- liberi professionisti o consulenti che prestano la propria attività presso l'IZSUM;
- borsisti, volontari o tirocinanti retribuiti e non retribuiti che prestano la propria attività presso l'IZSUM;
- soggetti con funzioni amministrative, direzione, controllo, vigilanza o rappresentanza, anche qualora tali funzioni siano esercitate in via di mero fatto, presso l'IZSUM.

Per tutti i suddetti soggetti, la tutela si estende:

- quando i rapporti giuridici non sono ancora iniziati, se le informazioni sono state acquisite durante il processo di selezione o in altre fasi precontrattuali;
- durante il periodo di prova;
- successivamente allo scioglimento del rapporto giuridico se le informazioni sulle violazioni sono state acquisite nel corso dello stesso rapporto giuridico.

Le segnalazioni effettuate in quanto rappresentanti di organizzazioni sindacali non rilevano.

## 5.2 Ambito oggettivo

Il d.lgs. 24/2023 stabilisce che sono oggetto di segnalazione, denuncia e divulgazione pubblica o denuncia le informazioni sulle violazioni, compresi i fondati sospetti, di normative nazionali e dell'Unione Europea che ledono l'interesse pubblico o l'integrità dell'amministrazione pubblica commesse nell'ambito dell'organizzazione dell'Ente con cui il segnalante intrattiene uno dei rapporti giuridici qualificati di cui al punto precedente (5.1 Ambito soggettivo). Le informazioni possono riguardare anche violazioni ancora non commesse che il segnalante ritiene potrebbero esserlo sulla base di elementi fondati e concreti.

L'obiettivo del legislatore è quello di incoraggiare le segnalazioni, le divulgazioni pubbliche o denunce, al fine di far emergere, e così prevenire e contrastare, fatti illeciti di diversa natura.

Ai fini dell'applicazione delle tutele possano essere considerate valide a rilevare solo le segnalazioni, le divulgazioni pubblica o le denunce che rientrano tra le tipologie di illeciti individuate dal legislatore.

Per quanto detto, la norma considera segnalazioni valide quelle relative a:

- Violazioni del diritto nazionale:
  - illeciti civili;
  - illeciti amministrativi;
  - illeciti contabili;
  - illeciti penali;
  - Condotte illecite rilevanti ai sensi del d.lgs. n. 231/2001;
- Violazioni del diritto dell'UE:
  - Illeciti commessi in violazione della normativa dell'UE indicata nell'allegato 1 del d.lgs 24/2023;
  - Atti od omissioni che ledono gli interessi finanziari dell'Unione Europea, riguardanti il mercato interno;
  - Atti o comportamenti che vanificano l'oggetto o la finalità delle disposizioni di cui agli atti dell'Unione riportati all'allegato 1 del d.lgs 24/2023.

Non sono ricomprese tra le informazioni sulle violazioni segnalabili o denunciabili le notizie palesemente prive di fondamento, le informazioni che sono già totalmente di dominio pubblico, nonché le informazioni acquisite solo sulla base di indiscrezioni o vociferazioni scarsamente attendibili.

Non sono oggetto di segnalazione, divulgazione pubblica o denuncia le contestazioni, rivendicazioni o richieste legate ad un interesse di carattere personale della persona segnalante o della persona che ha sporto una denuncia all'Autorità giudiziaria che attengono esclusivamente ai propri rapporti individuali presso l'IZSUM, ovvero inerenti ai propri rapporti di lavoro con le figure gerarchicamente sovraordinate. I motivi che inducono le persone a segnalare, denunciare o divulgare pubblicamente sono irrilevanti ai fini della trattazione delle segnalazioni e della protezione da misure ritorsive.

Altresì, non sono oggetto di segnalazione le violazioni laddove siano già disciplinate in via obbligatoria dall'Unione europea o le segnalazioni di violazioni in materia di sicurezza nazionale.

Si rammenta che le informazioni sulle violazioni devono riguardare comportamenti, atti od omissioni di cui il segnalante o il denunciante sia venuto a conoscenza nel contesto lavorativo dell'IZSUM.

Sono ammesse in prima istanza anche le segnalazioni anonime, ove queste siano adeguatamente circostanziate e rese con dovizia di particolari, ove cioè siano in grado di far emergere fatti e situazioni relazionandoli a contesti determinati, mediante, a mero titolo esemplificativo e non tassativo, l'indicazione dei nominativi o qualifiche particolari, la menzione di uffici specifici, l'indicazione di procedimento o eventi particolari. Resta fermo che, ai fini della tutela, il segnalante dovrà fornire le proprie generalità affinché l'IZSUM o l'ANAC abbiano modo di verificare che la segnalazione sia imputabile ad un dipendente pubblico o soggetto ad esso equiparato come inteso dall'art. 3 del d.lgs. 24/2023

## 6 I canali e le modalità di presentazione delle segnalazioni

Il decreto legislativo, nel recepire le indicazioni della Direttiva europea, ha previsto un sistema diversificato di presentazione delle segnalazioni. Pertanto, al fine di presentare una segnalazione è possibile utilizzare uno dei seguenti canali:

- interno;
- esterno;
- divulgazione pubblica;
- denuncia all'autorità giudiziaria.

Il legislatore incoraggia la segnalazione attraverso il canale interno in quanto strumento più prossimo all'origine delle questioni oggetto della segnalazione. Pertanto, si suggerisce ai destinatari del presente documento di utilizzare la piattaforma messa a disposizione dall'IZSUM.

### 6.1 Canale Interno

È possibile effettuare una segnalazione utilizzando il canale interno dell'IZSUM mediante l'inserimento delle informazioni nel portale accessibile all'indirizzo <https://whistleblowing.izsum.it/#/>. gestire tale canale che garantisce, anche tramite il ricorso a strumenti di crittografia, la riservatezza dell'identità della persona segnalante, della persona coinvolta e della persona menzionata nella segnalazione, nonché del contenuto della segnalazione e della relativa documentazione.

Le indicazioni su come inserire e inviare una segnalazione sono riportate al paragrafo 7 – *Il canale interno e la gestione delle segnalazioni*.

### 6.2 Canale Esterno

Ferma restando la preferenza per il canale interno, come chiarito sopra, il decreto ha previsto la possibilità di effettuare una segnalazione attraverso il canale esterno di ANAC, raggiungibile al seguente indirizzo: <https://whistleblowing.anticorruzione.it/#/>

L'Autorità Nazionale Anticorruzione è competente ad attivare e gestire tale canale che garantisce, anche tramite il ricorso a strumenti di crittografia, la riservatezza dell'identità della persona segnalante, della

persona coinvolta e della persona menzionata nella segnalazione, nonché del contenuto della segnalazione e della relativa documentazione.

È possibile procedere alla segnalazione attraverso il canale di ANAC quando:

- il canale dell'IZSUM non è attivo;
- il soggetto segnalante ha già fatto una segnalazione interna ma non ha avuto seguito;
- il soggetto segnalante ha fondati motivi di ritenere che, se effettuasse una segnalazione interna si potrebbero determinare fenomeni ritorsivi;
- il soggetto segnalante ha motivo fondato per ritenere che la violazione possa costituire un pericolo imminente o palese per il pubblico interesse.

Le eventuali segnalazioni di misure ritorsive o discriminatorie nei confronti del segnalante **devono essere inviate direttamente ad ANAC** attraverso la modalità del canale esterno.

Le segnalazioni riguardanti il RPCT, devono essere inviate direttamente ad ANAC attraverso la modalità del canale esterno.

Sarà data comunicazione da ANAC del ricevimento della segnalazione entro sette giorni dalla data del suo ricevimento salvo esplicita richiesta contraria del segnalante o qualora ANAC ritenga che l'avviso pregiudicherebbe la protezione della riservatezza dell'identità della persona del segnalante.

Il segnalante che produce una segnalazione ad ANAC attraverso il canale esterno riceverà un riscontro entro tre mesi dalla data di avviso di ricevimento o se ricorrono giustificate e motivate ragioni, sei mesi dalla data di avviso di ricevimento della segnalazione esterna o, in mancanza di detto avviso, dalla scadenza dei sette giorni dal ricevimento della segnalazione.

Per quanto non riportato nel seguente paragrafo si rinvia alla documentazione di ANAC.

### 6.3 Divulgazione pubblica

Il d.lgs. n. 24/2023 introduce un'ulteriore modalità di segnalazione consistente in una divulgazione pubblica con la conseguenza che le informazioni sulle violazioni sono rese di pubblico dominio tramite la stampa o mezzi elettronici o comunque attraverso mezzi di diffusione in grado di raggiungere un numero elevato di persone. È possibile effettuare una divulgazione pubblica quando:

- ad una segnalazione interna a cui l'Istituto non abbia dato riscontro nei termini previsti e abbia fatto seguito una segnalazione esterna ad ANAC la quale, a sua volta, non ha fornito riscontro al segnalante entro tre mesi dalla data di avviso di ricevimento o, se ricorrono giustificate e motivate ragioni, sei mesi dalla data di avviso di ricevimento della segnalazione esterna o, in mancanza di detto avviso, dalla scadenza dei sette giorni dal ricevimento della segnalazione;
- il soggetto ha già effettuato direttamente ad ANAC una segnalazione la quale, tuttavia, non ha dato riscontro al segnalante in merito alle misure previste o adottate per dare seguito alla segnalazione entro termini ragionevoli;



- il soggetto effettua direttamente una divulgazione pubblica in quanto ha fondato motivo di ritenere, ragionevolmente, sulla base di circostanze concrete, non su semplici illazioni, che la violazione possa rappresentare un pericolo imminente o palese per il pubblico interesse;
- Il soggetto effettua direttamente una divulgazione pubblica poiché ha fondati motivi di ritenere che la segnalazione esterna ad ANAC possa comportare il rischio di ritorsioni oppure possa non avere efficacia in seguito.

È importante evidenziare che il soggetto che effettua una divulgazione pubblica come sopra riportato deve considerarsi distinto da colui che costituisce fonte di informazioni per i giornalisti.

## 6.4 Denuncia all'autorità giudiziaria

Il decreto, in conformità alla precedente disciplina, riconosce ai soggetti tutelati anche la possibilità di rivolgersi alle Autorità giudiziarie, per inoltrare una denuncia di condotte illecite di cui siano venuti a conoscenza in un contesto lavorativo pubblico come quello dell'IZSUM.

In linea con le indicazioni già fornite da ANAC si precisa che quando il segnalante riveste la qualifica di pubblico ufficiale o di incaricato di pubblico servizio, anche laddove il medesimo abbia già effettuato una segnalazione attraverso i canali interni o esterni previsti, ciò non lo esonera dall'obbligo, in virtù di quanto previsto dal combinato disposto dell'art. 331<sup>1</sup> del c.p.p. e degli artt. 361<sup>2</sup> e 362<sup>3</sup> c.p., di denunciare alla competente Autorità giudiziaria i fatti penalmente rilevanti e le ipotesi di danno erariale.

Resta fermo che, laddove il dipendente pubblico denunci un reato all'Autorità giudiziaria ai sensi degli artt. 361 o 362 c.p. e poi venga discriminato a causa della segnalazione, potrà beneficiare delle tutele previste dal decreto per le ritorsioni subite.

## 7 Il canale interno e la gestione delle segnalazioni

A seguito dell'entrata in vigore delle linee guida emanate con Delibera ANAC n. 469 del 9 giugno 2021, l'IZSUM ha acquisito il nuovo portale per la gestione delle segnalazioni di illeciti e la tutela del segnalante. Il

---

<sup>1</sup> **Art. 331 C.P.P.** - 1. Salvo quanto stabilito dall'articolo 347, i pubblici ufficiali e gli incaricati di un pubblico che, nell'esercizio o a causa delle loro funzioni o del loro servizio, hanno notizia di un reato perseguibile di ufficio, devono farne denuncia per iscritto, anche quando non sia individuata la persona alla quale il reato è attribuito. 2. La denuncia è presentata o trasmessa senza ritardo al pubblico ministero o a un ufficiale di polizia giudiziaria. 3. Quando più persone sono obbligate alla denuncia per il medesimo fatto, esse possono anche redigere e sottoscrivere un unico atto. 4. Se, nel corso di un procedimento civile o amministrativo, emerge un fatto nel quale si può configurare un reato perseguibile di ufficio, l'autorità che procede redige e trasmette senza ritardo la denuncia al pubblico ministero.

<sup>2</sup> **Art. 361 C.P.** - Il pubblico ufficiale, il quale omette o ritarda di denunciare all'Autorità giudiziaria, o ad un'altra Autorità che a quella abbia obbligo di riferirne, un reato di cui ha avuto notizia nell'esercizio o a causa delle sue funzioni, è punito con la multa da euro 30 a euro 516. La pena è della reclusione fino ad un anno, se il colpevole è un ufficiale o un agente di polizia giudiziaria, che ha avuto comunque notizia di un reato del quale doveva fare rapporto. Le disposizioni precedenti non si applicano se si tratta di delitto punibile a querela della persona offesa.

<sup>3</sup> **Art. 361 C.P.** - L'incaricato di un pubblico servizio, che omette o ritarda di denunciare all'Autorità indicata nell'articolo precedente un reato del quale abbia avuto notizia nell'esercizio o a causa del servizio, è punito con la multa fino a euro 103. Tale disposizione non si applica se si tratta di un reato punibile a querela della persona offesa né si applica ai responsabili delle comunità terapeutiche socio-riabilitative per fatti commessi da persone tossicodipendenti affidate per l'esecuzione del programma definito da un servizio pubblico.

portale, “IZSUM –Whistleblowing”, utilizza la tecnologia open source Globaleaks che garantisce l’anonimato del segnalante. Il trasferimento di file e-mail avviene in maniera sicura mediante crittografia grazie alla configurazione, nel portale stesso, di una coppia di chiavi PGP che ne permettono appunto sia la criptazione che la decriptazione.

Il portale è accessibile all’indirizzo <https://whistleblowing.izsum.it/#/>.

### 7.1 Modalità di segnalazione

Registrando la segnalazione sul portale (<https://whistleblowing.izsum.it/#/>) si otterrà un **codice identificativo univoco di 16 cifre (key code)**. Tale codice dovrà essere utilizzato per dialogare con il Responsabile per la Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza in modo spersonalizzato e per essere costantemente informato sullo stato di lavorazione della segnalazione inviata. **Tale codice deve essere conservato con cura**, in quanto, in caso di smarrimento, non potrà essere recuperato o duplicato in alcun modo.

### 7.2 Oggetto della segnalazione

La segnalazione può avere ad oggetto comportamenti, atti od omissioni che ledono l’interesse pubblico o l’integrità dell’IZSUM e che consistono in:

- illeciti amministrativi, contabili, civili o penali;
- illeciti che rientrano nell’ambito di applicazione degli atti dell’Unione europea o nazionali relativi ai seguenti settori: appalti pubblici; servizi, prodotti e mercati finanziari e prevenzione del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo; sicurezza e conformità dei prodotti; sicurezza dei trasporti; tutela dell’ambiente; radioprotezione e sicurezza nucleare; sicurezza degli alimenti e dei mangimi e salute e benessere degli animali; salute pubblica; protezione dei consumatori; tutela della vita privata e protezione dei dati personali e sicurezza delle reti e dei sistemi informativi;
- atti od omissioni che ledono gli interessi finanziari dell’Unione;
- atti od omissioni riguardanti il mercato interno;
- atti o comportamenti che vanificano l’oggetto o la finalità delle disposizioni di cui agli atti dell’Unione.

La segnalazione **non** può riguardare, invece, **doglianze di carattere personale del segnalante o rivendicazioni/istanze** che rientrano nella disciplina del rapporto di lavoro, o rapporti con l’U.O. Amministrazione del Personale, superiore gerarchico o con i colleghi, per le quali occorre fare riferimento all’Ufficio Procedimenti Disciplinari (U.P.D.) istituito presso l’IZSUM con Delibera del Direttore Generale n. 355 del 13 novembre 2013.

### 7.3 Contenuto della segnalazione

La segnalazione deve contenere tutti gli elementi utili ad accertare la fondatezza dei fatti oggetto della segnalazione, onde consentire di procedere alle dovute verifiche.

In particolare, accedendo alla piattaforma si avrà la possibilità di inserire informazioni suddivise in 6 schede denominate rispettivamente *Segnalazioni*, *Altri Soggetti Informati*, *Identità*, *Allegati*, *Ulteriori Informazioni*, *Invia*.

In particolare, sono richieste alcuni dati e informazioni obbligatorie e/o facoltative quali:

- La relazione del segnalante in riferimento alla segnalazione al periodo di svolgimento dei fatti illeciti.
- La data o il periodo, la durata e il luogo in cui si è verificato la condotta illecita.
- Gli estremi dei soggetti coinvolti nei fatti.
- La descrizione dei fatti.
- Dati identificativi del soggetto che effettua la segnalazione con espressa indicazione di un metodo di contatto alternativo alla piattaforma.
- La tipologia di condotta illecita a scelta tra:
  - Condotte illecite rilevanti ai sensi del d.lgs. n. 231/2001;
  - Violazioni dei modelli di organizzazione e gestione previsti nel d.lgs. n. 231/2001;
  - Illeciti penali, amministrativi, civili e contabili;
  - Illeciti commessi in violazione della normativa UE;
  - Atti od omissioni che ledono gli interessi finanziari dell'Unione Europea;
  - Atti od omissioni riguardanti il mercato interno, che compromettono la libera circolazione delle merci, delle persone, dei servizi e dei capitali (art. 26, paragrafo 2, del TFUE);
  - Atti o comportamenti che vanificano l'oggetto o la finalità delle disposizioni dell'Unione Europea;
  - Altro.
- Documenti o files multimediali che documentano e comprovano i fatti segnalati.
- Ulteriori informazioni tra cui indicazioni in merito ad ulteriori soggetti che possono aver assistito il segnalante nel processo di segnalazione.

Le informazioni obbligatorie sono evidenziate con un asterisco rosso. È possibile visualizzare tutte le informazioni richieste presenti nelle varie schede prima di procedere alla compilazione e all'invio della segnalazione.

## **8. Attività di verifica della fondatezza della segnalazione**

Il decreto legislativo n. 24 del 2023 conferma al Responsabile per la Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza il ruolo fondamentale della gestione delle segnalazioni. Il RPCT, oltre a ricevere e prendere in carico le segnalazioni, pone in essere gli atti necessari ad una prima "*attività di verifica e di analisi delle segnalazioni ricevute*". Il RPCT ha tempo 15 giorni lavorativi per l'esame preliminare della segnalazione cui consegue l'avvio dell'istruttoria.

Durante questa prima fase il RPCT procede all'esame preliminare al fine di valutare la sussistenza dei requisiti di ammissibilità; a tal fine si comunica che la segnalazione sarà ritenuta inammissibile se:

- manifesta mancanza di interesse all'integrità dell'Istituto;
- manifesta incompetenza dell'istituto sulle questioni segnalate;

- manifesta infondatezza per l'assenza di elementi di fatto idonei a giustificare gli accertamenti;
- contiene contenuto generico tale da non consentire la comprensione dei fatti, ovvero è corredata da documentazione non appropriata o inconferente;
- contiene solo documentazione.

Il RPCT può chiedere al segnalante elementi integrativi avviando una conversazione per il tramite del portale chiedendo quindi chiarimenti, documenti e informazioni ulteriori. Una volta valutata l'ammissibilità della segnalazione, avvia l'istruttoria interna sui fatti e sulle condotte segnalate. Il termine per l'avvio dell'istruttoria è di 15 giorni lavorativi che decorrono dalla data di ricezione della segnalazione. Il termine per la definizione dell'istruttoria è di 60 giorni che decorrono dalla data di avvio della stessa. In questa fase, ove necessario, il RPCT può anche acquisire atti e documenti da altri uffici dell'Istituto, avvalersi del loro supporto, coinvolgere terze persone tramite audizioni e altre richieste, avendo sempre cura che non sia compromessa la tutela della riservatezza del segnalante e del segnalato. Il RPCT non trasmetterà la segnalazione ma soltanto estratti accuratamente anonimizzati della stessa, per evitare che, dalle informazioni e dai fatti descritti, si possa risalire all'identità del segnalante.

Qualora, a seguito dell'attività svolta, il RPCT ravvisi elementi di infondatezza della segnalazione, ne dispone l'archiviazione con adeguata motivazione. Dell'archiviazione ne viene data comunicazione al segnalante. Se invece il RPCT ravvisa la fondatezza della segnalazione si rivolgerà immediatamente agli organi preposti interni o enti/istituzioni esterne, ognuno secondo le proprie competenze e in base alla segnalazione ricevuta. Questo perché non spetta al RPCT accertare le responsabilità individuali qualunque natura esse abbiano, né svolgere controlli di legittimità o di merito su atti o provvedimenti adottati dall'Istituto.

Il segnalante, riceverà comunicazione dell'esito della segnalazione da parte del RPCT per mezzo del portale "IZSUM – Whistleblowing" o tramite altro canale, se indicato da lui medesimo, in fase di segnalazione.

## **9. Le tutele e le misure di sostegno**

Il sistema di tutele che la nuova normativa offre è un asse portante della disciplina. Le tutele sono garantite a colui che segnala, effettua una divulgazione pubblica o denuncia violazioni. Con il nuovo decreto tali tutele si estendono anche a soggetti diversi dal segnalante e denunciante che, in ragione del ruolo assunto nell'ambito del processo di segnalazione e/o del particolare rapporto che li lega al segnalante, potrebbero essere destinatari di ritorsioni.

In particolare, il sistema si compone di tre forme di tutela e precisamente:

- la tutela della riservatezza;
- la tutela da ritorsioni;
- la limitazione delle responsabilità rispetto alla rilevazione e alla diffusione di alcune categorie di informazioni che operano al ricorrere di determinate condizioni.

Inoltre, al fine di rafforzare l'efficacia delle tutele, sono state previste misure a sostegno del segnalante da parte di enti e del terzo settore inseriti in un apposito elenco pubblicato da ANAC consultabile al seguente indirizzo: <https://www.anticorruzione.it/-/whistleblowing#p9>

Si segnala, inoltre, che il nuovo decreto **vieta**, in generale, rinunce e transazioni dei diritti e dei mezzi di tutela previsti sottoscritti in sede non protetta<sup>4</sup>. Pertanto, ne consegue che non sono validi gli atti di rinuncia e le transazioni, sia integrali che parziali, aventi ad oggetto il diritto di effettuare segnalazioni, divulgazioni pubbliche o denunce nel rispetto delle previsioni di legge. Analogamente, non è consentito imporre al segnalante, così come agli altri soggetti tutelati, di privarsi della possibilità di accedere a mezzi di tutela cui hanno diritto. A maggior ragione **tali tutele non possono essere oggetto di rinuncia volontaria**. La ratio che sta alla base di tali previsioni è quella di evitare che il segnalante e gli altri soggetti considerati dalla normativa possano essere portati alla rinuncia di alcuni diritti in ragione del rapporto di lavoro o anche prima dell'instaurazione dello stesso o successivamente allo scioglimento del rapporto con il solo scopo di salvaguardare o ottenere l'occupazione o per il "timore" di eventuali ritorsioni.

## 9.1 Tutela della riservatezza

Il legislatore impone alle amministrazioni che ricevono e trattano segnalazioni, per cui anche all'IZSUM, di garantire la riservatezza dell'identità del segnalante. Infatti, l'Istituto tutela la riservatezza del soggetto che effettua una segnalazione riferendosi non solo al nominativo ma anche a tutti gli elementi della segnalazione, inclusa la documentazione ad essa allegata, nella misura in cui il loro disvelamento, anche indirettamente, possa consentire l'identificazione del segnalante.

Nel rispetto della normativa e dei principi fondamentali in materia di protezione dei dati personali, quali quello della limitazione delle finalità e minimizzazione dei dati, il decreto inoltre sancisce espressamente che le segnalazioni non possano essere utilizzate oltre quanto necessario per dare alle stesse adeguato seguito.

La piattaforma "IZSUM – Whistleblowing" separa i dati identificativi del segnalante dal contenuto della segnalazione rendendoli inaccessibili anche al RPCT. Quest'ultimo, infatti, accedendo alla piattaforma, prenderà visione del **solo contenuto della segnalazione e non dell'identità del segnalante**. È il Custode dell'Identità che potrà vedere i dati anagrafici del segnalante e, in caso di necessità, dietro previa richiesta motivata, può concedere la visibilità di tali dati al RPCT.

Il Custode dell'Identità è stato individuato nella figura di un dipendente dell'Istituto afferente alla struttura dei Sistemi Informatici. È l'unico soggetto che detiene le credenziali di accesso alla piattaforma "IZSUM – Whistleblowing" per visionare i dati anagrafici del segnalante. Egli, accedendo in piattaforma, non potrà mai vedere i dati, le informazioni e i documenti relativi alle segnalazioni.

---

<sup>4</sup> Per Accordi protetti si intendono gli accordi conclusi in sede giudiziale (art. 185 c.p.c.); dinanzi alla commissione di conciliazione istituita presso la direzione territoriale del lavoro (art. 410 c.p.c.); innanzi alle sedi di certificazione (art. 31, L. 183/2010); innanzi alla commissione di conciliazione istituita in sede sindacale (art. 412-ter c.p.c.); presso i collegi di conciliazione ed arbitrato irrituale (art. 412-quater c.p.c.).

**Le segnalazioni** e tutta la documentazione a corredo **sono sottratte** al diritto di accesso agli atti amministrativi e al diritto di accesso civico generalizzato.

Nell'ambito del **procedimento disciplinare** attivato dall'istituto contro il presunto autore della condotta illecita, l'identità del segnalante viene svelata **solo se il segnalante presta il suo consenso**. Se la conoscenza dell'identità è assolutamente indispensabile per la difesa dell'incolpato, l'Istituto potrà procedere con il procedimento disciplinare **solo se il segnalante presta il suo consenso espresso** alla rivelazione della sua identità. Il RPCT invierà al segnalante, per il tramite della piattaforma "IZSUM – Whistleblowing" o altra modalità da lui scelta, un modulo affinché il segnalante possa prestare il proprio consenso espresso. A tal fine il segnalante scaricherà il documento, lo firmerà e lo ricaricherà in piattaforma se la modalità di comunicazione scelta dal segnalante è la piattaforma; in alternativa, firmato il documento, lo consegnerà attraverso il medesimo canale di ricezione. La segnalazione, debitamente protetta da password verrà inviata all'U.P.D. tramite il canale di posta elettronica; la password verrà comunicata all'U.P.D. attraverso canali distinti dal precedente.

Nell'ambito del **procedimento penale** l'identità del segnalante è coperta dal segreto investigativo nei modi e nei limiti previsti dall'art. 329 C.P.P.<sup>5</sup>

Nell'ambito del **procedimento dinanzi alla Corte dei Conti** l'obbligo del segreto istruttorio è previsto sino alla chiusura della fase istruttoria. Dopo l'identità del segnalante potrà essere svelata dall'autorità giudiziaria al fine di essere utilizzata nel procedimento stesso.

Il d. lgs. n. 24/2023, nell'ottica di estendere quanto più possibile il sistema delle tutele, ha riconosciuto che il diritto alla riservatezza vada garantita anche a soggetti diversi dal segnalante. Infatti, all'art. 12 comma 7 il decreto prevede che la tutela dell'identità sia garantita anche alla persona fisica segnalata (c.d. persona coinvolta). Per tale motivo il titolare e il responsabile del trattamento adottano particolari cautele al fine di evitare la indebita circolazione di dati personali sia verso l'esterno che all'interno degli uffici dell'Istituto in capo a soggetti non autorizzati al trattamento.

Il diritto alla riservatezza oltre al segnalante è quindi garantito:

- al facilitatore, sia in termini di identità, sia in riferimento all'attività di assistenza;
- a soggetti diversi dal segnalato ma comunque implicate in quanto menzionate nella segnalazione (a titolo esemplificativo persone chiamate in causa quali testimoni).

---

<sup>5</sup> **Art. 329 C.P.P.** - 1. Gli atti di indagine compiuti dal pubblico ministero e dalla polizia giudiziaria, le richieste del pubblico ministero di autorizzazione al compimento di atti di indagine e gli atti del giudice che provvedono su tali richieste sono coperti dal segreto fino a quando l'imputato non ne possa avere conoscenza e, comunque, non oltre la chiusura delle indagini preliminari. 2. Quando è necessario per la prosecuzione delle indagini, il pubblico ministero può, in deroga a quanto previsto dall'articolo 114, consentire, con decreto motivato, la pubblicazione di singoli atti o di parti di essi. In tal caso, gli atti pubblicati sono depositati presso la segreteria del pubblico ministero. 3. Anche quando gli atti non sono più coperti dal segreto a norma del comma 1, il pubblico ministero, in caso di necessità per la prosecuzione delle indagini, può disporre con decreto motivato: a) l'obbligo del segreto per singoli atti, quando l'imputato lo consente o quando la conoscenza dell'atto può ostacolare le indagini riguardanti altre persone; b) il divieto di pubblicare il contenuto di singoli atti o notizie specifiche relative a determinate operazioni.

La riservatezza del facilitatore, del segnalato, di eventuali soggetti coinvolti è garantita fino alla conclusione dei procedimenti avviati in ragione della segnalazione e nel rispetto delle medesime garanzie previste in favore del soggetto segnalante.

**La violazione dell’obbligo di riservatezza è fonte di responsabilità disciplinare.**

Ai sensi dell’art. 21 del d.lgs. n. 24/2023 l’ANAC applica al responsabile della violazione una sanzione amministrativa pecuniaria da 10.000,00 € a 50.000,00 € quando accerta che è stato violato l’obbligo di riservatezza.

## 9.2 Tutela da ritorsioni

Il decreto prevede, a tutela del segnalante, il divieto di ritorsione. Il concetto di ritorsione è definito in modo ampio come *“qualsiasi comportamento, atto od omissione, anche solo tentato o minacciato, posto in essere in ragione della segnalazione, della denuncia all’autorità giudiziaria o della divulgazione pubblica e che provoca o può provocare alla persona segnalante o alla persona che ha sporto la denuncia, in via diretta o indiretta, un danno ingiusto”*.

La protezione è estesa a ritorsioni anche solo tentate o minacciate e i soggetti tutelati possono comunicare ad ANAC sia le ritorsioni già compiute nei loro confronti sia quelle tentate, anche se il comportamento non è stato posto in essere in modo compiuto.

È importante sottolineare che la nuova disciplina fa riferimento esclusivamente a ritorsioni, superando la suddivisione tra misure discriminatorie e ritorsioni presenti nella norma precedente (L. n. 179/2017). Pertanto, si riporta una elencazione, molto più ampia rispetto alla precedente disciplina, di possibili misure ritorsive:

- licenziamento, sospensione o misure equivalenti;
- retrocessione di grado o mancata promozione;
- mutamento di funzioni, cambiamento del luogo di lavoro, riduzione dello stipendio, modifica dell’orario di lavoro;
- sospensione della formazione o qualsiasi restrizione dell’accesso alla stessa;
- note di demerito o referenze negative;
- adozione di misure disciplinari o di altra sanzione, anche pecuniaria;
- coercizione, intimidazione, molestie o ostracismo;
- discriminazione o comunque trattamento sfavorevole;
- mancata conversione di un contratto di lavoro a termine in un contratto di lavoro a tempo indeterminato, laddove il lavoratore avesse una legittima aspettativa a detta conversione;
- mancato rinnovo o risoluzione anticipata di un contratto di lavoro a termine;
- danni, anche alla reputazione della persona, in particolare sui social media, o pregiudizi economici o finanziari, comprese la perdita di opportunità economiche e la perdita di redditi;
- conclusione anticipata o annullamento del contratto di fornitura di beni e servizi;
- pretesa del raggiungimento di risultati impossibili da raggiungere nei tempi e nei modi indicati;

- valutazione della performance artatamente negativa;
- revoca ingiustificata di incarichi;
- ingiustificato mancato conferimento di incarichi con contestuale attribuzione ad altro soggetto;
- reiterato rigetto di richieste quali ferie, congedi, ecc.

L' applicazione del regime di protezione contro le ritorsioni è subordinata alle seguenti condizioni e requisiti:

- Il soggetto deve aver segnalato, denunciato o effettuato la divulgazione pubblica in base ad una **convizione ragionevole** che le informazioni sulle violazioni segnalate, divulgate o denunciate, siano **veritiere e rientranti nell'ambito oggettivo di applicazione del decreto**.
- La segnalazione o divulgazione pubblica è stata effettuata nel **rispetto della disciplina prevista da d.lgs. 24/2023**.
- È **necessario un rapporto di consequenzialità** tra segnalazione, divulgazione e denuncia effettuata e le misure ritorsive subite.
- **Non sono sufficienti** invece i meri **sospetti** o le **“voci di corridoio”**.

Secondo quanto previsto dall'art. 9 del d.lgs. n. 24/2023, il soggetto che ritiene di aver subito una ritorsione per il fatto di aver segnalato, denunciato o effettuato la divulgazione pubblica di illecito deve comunicarlo ad ANAC, tramite il canale esterno, per gli accertamenti che la legge attribuisce all'Autorità. Il segnalante deve fornire ad ANAC elementi oggettivi dai quali sia possibile dedurre la consequenzialità tra segnalazione effettuata e lamentata ritorsione. ANAC ha il compito di accertare se la misura ritorsiva sia conseguente alla segnalazione di illeciti ed applicare, in assenza di prove da parte dell'Ente, una sanzione. Tale sanzione amministrativa pecuniaria va dai 10.000,00 € a 50.000,00 € quando l'Autorità accerta che sono state commesse ritorsioni o quando accerta che la segnalazione è stata ostacolata o che si è tentato di ostacolarla. L'onere della prova grava sulla persona che ha posto in essere la misura ritorsiva; è quest'ultima, quindi, che è tenuta a dimostrare che l'azione intrapresa sul segnalante non è in alcun modo legata alla segnalazione, denuncia, divulgazione pubblica. Per completezza si precisa che l'Autorità considera responsabile della misura ritorsiva il soggetto che ha adottato il provvedimento ritorsivo o comunque il soggetto che a cui è imputabile il comportamento e/o l'omissione. La responsabilità si configura anche in capo al soggetto che ha suggerito l'adozione di qualsiasi forma di ritorsione nei confronti del segnalante.

### 9.3 Limitazioni di responsabilità per chi segnala, denuncia o effettua divulgazioni pubbliche

Oltre le tutele riconosciute al segnalante, denunciante o a chi effettua una divulgazione pubblica riportate ai punti precedenti, si devono ascrivere anche le limitazioni della responsabilità rispetto alla rilevazione e alla diffusione di alcune categorie di informazioni. Si tratta di limitazioni che operano al ricorrere di determinate condizioni in assenza delle quali ci sarebbero conseguenze in termini di responsabilità penale, civile e amministrativa. In particolare, si riportano i reati non configurabili nei casi di diffusione di informazioni coperte dall'obbligo di segreto se opera la scriminante rispetto a:

- rivelazione e utilizzazione del segreto d'ufficio (art. 326<sup>6</sup> C.P.);

---

<sup>6</sup> **Art. 326 C.P.** - *Il pubblico ufficiale o la persona incaricata di un pubblico servizio, che, violando i doveri inerenti alle funzioni o al servizio, o comunque abusando della sua qualità, rivela notizie di ufficio, le quali debbano rimanere segrete, o ne agevola in qualsiasi*



- rivelazione del segreto professionale (art. 622<sup>7</sup> C.P.);
- rivelazione dei segreti scientifici e industriali (art. 623<sup>8</sup> C.P.);
- violazione del dovere di fedeltà e lealtà (art. 2015<sup>9</sup> C.C.);
- violazione delle disposizioni relative alla tutela del diritto d'autore;
- violazione delle disposizioni relative alla protezione dei dati personali;
- rivelazione o diffusione di informazioni sulle violazioni che offendono la reputazione della persona coinvolta.

Le limitazioni di responsabilità operano solo nei casi in cui ricorrono due condizioni:

- al momento della rivelazione o diffusione ci siano fondati motivi per ritenere che le informazioni siano necessarie per far scoprire la violazione.
- La segnalazione, la divulgazione pubblica o la denuncia sia stata effettuata nel rispetto delle condizioni previste dal d.lgs. 24/2023 per beneficiare della tutela delle ritorsioni che si ricorda essere le seguenti:
  - fondato motivo di ritenere che le informazioni sulle violazioni fossero veritiere e rientrassero tra le segnalazioni segnalabili ai sensi del d.lgs. 24/2023;
  - segnalazioni, interne ed esterne, divulgazioni pubbliche nel rispetto delle modalità e delle condizioni dettate (vedi paragrafo 6 del presente documento).

Entrambe le condizioni devono sussistere per escludere la responsabilità.

Si evidenzia che, una novità rispetto al passato consiste nel fatto che, per quanto riguarda le limitazioni di responsabilità, assume rilevanza il fatto che l'accesso alle informazioni segnalate o ai documenti contenenti tali informazioni avvenga in modo “**lecito**”, circostanza che esonera dalla responsabilità. Si sottolinea, altresì, che un ulteriore elemento innovativo consiste nel fatto che la scriminante si applica non solo alla rivelazione e diffusione di informazioni, ma anche ai comportamenti, atti o omissioni compiuti da chi effettua una

---

*modo la conoscenza, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni. Se l'agevolazione è soltanto colposa, si applica la reclusione fino a un anno. Il pubblico ufficiale o la persona incaricata di un pubblico servizio, che, per procurare a sé o ad altri un indebito profitto patrimoniale, si avvale illegittimamente di notizie di ufficio, le quali debbano rimanere segrete, è punito con la reclusione da due a cinque anni. Se il fatto è commesso al fine di procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto non patrimoniale o di cagionare ad altri un danno ingiusto, si applica la pena della reclusione fino a due anni*

<sup>7</sup> **Art. 622 C.P.** - *Chiunque, avendo notizia, per ragione del proprio stato o ufficio, o della propria professione o arte, di un segreto, lo rivela, senza giusta causa, ovvero lo impiega a proprio o altrui profitto, è punito, se dal fatto può derivare nocimento, con la reclusione fino a un anno o con la multa da euro 30 a euro 516. La pena è aggravata se il fatto è commesso da amministratori, direttori generali, dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, sindaci o liquidatori o se è commesso da chi svolge la revisione contabile della società. Il delitto è punibile a querela della persona offesa.*

<sup>8</sup> **Art. 623 C.P.** - *Chiunque, venuto a cognizione per ragione del suo stato o ufficio, o della sua professione o arte, di segreti commerciali o di notizie destinate a rimanere segrete, sopra scoperte o invenzioni scientifiche, li rivela o li impiega a proprio o altrui profitto, è punito con la reclusione fino a due anni. La stessa pena si applica a chiunque, avendo acquisito in modo abusivo segreti commerciali, li rivela o li impiega a proprio o altrui profitto. Se il fatto relativo ai segreti commerciali è commesso tramite qualsiasi strumento informatico la pena è aumentata. Il colpevole è punito a querela della persona offesa.*

<sup>9</sup> **Art. 2015 C.C.** - *Il prestatore di lavoro non deve trattare affari, per conto proprio o di terzi, in concorrenza con l'imprenditore, né divulgare notizie attinenti all'organizzazione e ai metodi di produzione dell'impresa, o farne uso in modo da poter recare ad essa pregiudizio.*

segnalazione, denuncia o divulgazione pubblica, purché strettamente legati alla segnalazione stessa e necessari per rivelare la violazione.

#### 9.4 Le misure di sostegno da parte di Enti del Terzo settore

Ad ulteriore rafforzamento della protezione del segnalante, il legislatore per la prima volta prevede la possibilità che ANAC stipuli convenzioni con enti del terzo settore affinché questi ultimi forniscano misure di sostegno al segnalante. In particolare, tali enti, inseriti in un apposito elenco pubblicato da ANAC sul proprio sito istituzionale nella sezione dedicata al Whistleblowing, prestano assistenza e consulenza a titolo gratuito:

- sulle modalità di segnalazione;
- sulla protezione delle ritorsioni riconosciuta dalle disposizioni normative nazionali e da quelle dell'Unione Europea;
- sui diritti della persona coinvolta;
- sulle modalità e condizioni di accesso al patrocinio a spese dello Stato (art. 18 del d.lgs. 24/2023)

Si tratta di una forma di tutela in senso ampio in quanto in questo modo si tende a garantire sia il segnalante per la migliore effettuazione della segnalazione, anche al fine di proteggere al meglio la sua identità, sia il diritto di difesa della persona segnalata.

## 10. Disposizioni finali

La presente procedura sarà sottoposta a revisione periodica in presenza di aggiornamenti legislativi o in seguito alla verifica di possibili lacune o incomprensioni da parte dei dipendenti.

Per quanto non previsto nel presente documento si rinvia alle fonti normative richiamate in premessa.